

proposta di legge n. 460

a iniziativa dei Consiglieri Zinni, Natali, Romagnoli, Zaffini

presentata in data 18 novembre 2014

ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SOSTEGNO
AL REDDITO MINIMO FAMILIARE PER L'INFANZIA

Signori Consiglieri,

Con la presente proposta di legge la Regione Marche intende sostenere il reddito dei nuclei familiari, residenti in regione da almeno otto anni, che versano in condizioni di povertà assoluta e nei quali sia presente almeno un minore di età compresa tra zero e cinque anni.

La crisi economica che ha investito l'Italia ha colpito duramente anche nella nostra regione, con la chiusura di aziende medio piccole, tessuto economico delle nostre realtà territoriali. Le giovani coppie con figli piccoli, sempre più in difficoltà lavorativa, sempre più spesso ricorrono al sostegno dei genitori. Di fronte a questa situazione drammatica la Regione Marche non può restare indifferente, senza assumere iniziative, seppur parziali e limitate atte a garantire un minimo intervento di carattere sociale finalizzato alla tutela del minore in età prescolare.

La normativa è proposta in via sperimentale triennale e la gestione delle erogazioni relative al reddito di famiglia è assicurata dai Comuni degli ambiti territoriali sociali e pone il possesso da parte dei nuclei familiari di tre requisiti per l'accesso al contributo: un reddito ISEE non superiore a 7.000 euro annui, la presenza di minori in età prescolare e la residenza per almeno otto anni.

Il numero complessivo di famiglie in condizioni di povertà relativa, calcolato dal SIS su dati ISTAT, con almeno un minore, è stimato nell'intera regione in 22.200, di cui i beneficiari di questo provvedimento rappresentano un sottoinsieme sulla cui entità tuttavia al momento non sono disponibili dati precisi; dati che saranno acquisiti dopo il primo anno di applicazione del presente provvedimento.

Pertanto si ritiene opportuno prevedere un primo anno di sperimentazione in due ambiti territoriali sociali, alla conclusione del quale sarà possibile individuare in modo più preciso l'universo dei destinatari della misura che negli anni successivi potrà essere estesa a tutto il territorio

regionale. Si ritiene in tal modo rendere più significativa l'iniziativa legislativa mediante un adeguato impiego delle risorse messe in campo. La copertura finanziaria del provvedimento viene individuata nell'Unità previsionale relativa alle spese di funzionamento del Consiglio regionale all'interno della quale sono individuabili risparmi significativi derivanti soprattutto dall'applicazione della nuova legge statutaria che porta il numero dei consiglieri regionali a trenta applicabile dalla nuova legislatura e quindi per il 2015 relativa a circa sette mesi mentre per il 2016 relativa all'intero anno, senza considerare che potrebbero essere decise anche ulteriori iniziative di contenimento delle spese di funzionamento.

L'articolo 1 detta i principi ispiratori della norma, che trae la sua ragione d'essere sugli articoli 29 e 31 della Costituzione (commi 1 e 2) nonché sulla lotta alla povertà e all'esclusione sociale rappresentando uno strumento di tutela ai minori in età prescolare (comma 3), prevedendone l'applicabilità per un triennio e introducendo una sperimentazione per il primo anno all'interno di due ambiti territoriali sociali (comma 4).

L'articolo 2 (comma unico) quantifica in euro 400 la cifra massima erogabile per nucleo familiare.

Con l'articolo 3 la proposta di legge dettaglia i beneficiari della stessa (commi 1 e 2), nonché demanda alla Giunta regionale l'approvazione e di apposito regolamento contenente le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato, individuando i criteri di utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) adottato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, ai fini della individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse disponibili (comma 3).

L'articolo 4 riguarda le funzioni dei Comuni, l'articolo 5 prevede la clausola valutativa e l'articolo 6 autorizza la spesa ed individua le relative coperture finanziarie per il triennio 2015/2017.

Con l'articolo 7 la legge in questione viene dichiarata urgente.

Art. 1
(Principi)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione, considera la funzione sociale della famiglia come pilastro fondamentale ed indispensabile della società.

2. Il sostegno al reddito della famiglia rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio regionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale previste dagli articoli 29 e 31 della Costituzione e promosse dall'Unione Europea.

3. Il sostegno indicato al comma 2 è finalizzato al contrasto alla povertà e all'esclusione e rappresenta uno strumento di maggiore tutela dei figli di minore età.

4. La Regione, ai sensi dei commi 1 e 2, attua una programmazione sperimentale triennale di interventi finalizzati al sostegno del reddito della famiglia sul territorio regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2
(Oggetto)

1. Il sostegno al reddito di famiglia consiste in una erogazione monetaria non superiore a quattrocento euro mensili per nucleo familiare e in specifici interventi mirati alla cura dei figli minori di età compresa tra zero e cinque anni.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, sono beneficiari i componenti delle famiglie anagrafiche con un reddito annuo inferiore a settemila euro e con figli di età massima di cinque anni.

2. I soggetti indicati al comma 1 devono essere residenti nella regione Marche da almeno otto anni continuativi.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva con apposito regolamento le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato individuando i criteri di utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) adottato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, ai fini dell'individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse disponibili e i criteri per la formazione delle graduatorie dei beneficiari.

Art. 4*(Funzioni dei Comuni)*

1. La gestione delle erogazioni relative al reddito di famiglia è assicurata dai Comuni degli ambiti territoriali sociali.

2. Gli aventi diritto presentano al Comune di residenza la richiesta di usufruire del sostegno al reddito della famiglia allegando le dichiarazioni e la documentazione relative all'ISEE come specificate nel regolamento indicato all'articolo 3. Nel primo anno di applicazione è effettuata una sperimentazione in due ambiti territoriali sociali della regione individuati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale sentito il parere della commissione assembleare competente che definisce inoltre il protocollo di sperimentazione.

3. La sperimentazione è volta in particolare ad individuare:

- a) il numero dei potenziali beneficiari;
- b) le criticità riscontrate in sede applicativa;
- c) la congruità degli eventuali contributi concessi e del fabbisogno finanziario complessivo.

4. Negli anni successivi l'applicazione del provvedimento è estesa a tutto il territorio regionale.

Art. 5*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

Art. 6*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

- a) per l'anno 2015 euro 300.000,00 per finanziamento dell'intervento indicato al comma 3 dell'articolo 4;
- b) per l'anno 2016 euro 1.000.000,00.

2. Per l'anno 2017 l'entità della spesa è autorizzata con la relativa legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante impiego rispettivamente per euro 300.000,00 e per euro 1.000.000,00 di quota parte delle somme iscritte nelle proiezioni per i detti anni dell'UPB 10101 del bilancio plu-

riennale 2014/2016; per l'anno 2017 mediante impiego di quota parte delle risorse proprie della Regione.

4. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nell'UPB 53007 del Programma operativo annuale (POA).

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Scheda economico-finanziaria proposta di legge "Istituzione in via sperimentale del sostegno al reddito minimo familiare per l'infanzia"

NORMATIVA			ONERE					COPERTURA							
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2015	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	UPB / CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2015	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	UPB / CAPITOLO
1	Principi														
	1		Senza oneri												
	2		Senza oneri												
	3		Senza oneri												
2	Oggetto														
	1		Corrente	Pluriennale	vedi articolo 6 comma 1 lett a)	vedi articolo 6 comma 1 lett b)	vedi articolo 6 comma 2	53007							
3	Beneficiari														
	1		Senza oneri												
	2		Senza oneri												
4	Funzioni dei Comuni														
	1		Senza oneri												
	2		Senza oneri												
5	Clausola valutativa														
	1		Senza oneri												
6	Disposizioni finanziarie			Pluriennale											
	1	Autorizzazione di spesa 2015			€ 300.000,00				6	1 e 2	Bilancio pluriennale (Modifica legge statutaria)	€ 300.000,00	€ 1.000.000,00	Legge finanziaria	10101
		Autorizzazione di Spesa 2016				€ 1.000.000,00									
	2	Autorizzazione di spesa 2017													
	3	Copertura delle spese													
4	Iscrizione delle spese nel POA														
7	Dichiarazione d'urgenza														
	1		Senza oneri												

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta Lispi)

